

15658-19



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 193/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

ROSSELLA CATENA - Presidente -
MICHELE ROMANO
PAOLA BORRELLI
MATILDE BRANCACCIO - Relatore -
GIUSEPPE RICCARDI

Sent. n. sez. 3404/2018
UP - 14/12/2018
R.G.N. 16483/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 06/10/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità

udito il difensore avv. (omissis) che insiste per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna a carico di (omissis) alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di violenza privata ai danni della ex-coniuge, (omissis), e dei figli, chiusi a chiave nella abitazione familiare dove la coniuge dell'imputato separata viveva con i bambini.

In primo grado era stato già dichiarato il non doversi procedere in relazione al reato di lesioni nei confronti della ex-moglie, per remissione di querela, e di assoluzione per insussistenza del fatto in relazione al reato di omissione di soccorso relativo a dette lesioni.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso l'imputato mediante il proprio difensore, deducendo con un unico motivo vizio di mancanza di motivazione per non aver il giudice d'appello risposto – come già aveva fatto anche quello di primo grado - alla richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Di conseguenza, non si è data risposta neppure alla richiesta di eliminare la condanna alle spese sostenute dalla parte civile, non dovuta nel caso si pervenga ad una declaratoria di riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. La causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. configura un istituto di natura sostanziale per il cui riconoscimento è necessario effettuare un "giudizio sulla tenuità" che richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa dal reato (cfr. Sez. U, n. 13681 de 25/2/2016, Tushaj, Rv. 166590).

Tale giudizio complesso sulla "particolare tenuità del fatto", tuttavia, può essere racchiuso implicitamente anche nella stessa motivazione del provvedimento con cui il giudice di secondo grado (e, nel caso di specie, anche quello di primo grado) ha valutato le circostanze del fatto, il grado di colpevolezza e gli indici di gravità oggettiva della condotta previsti dall'art. 133 cod. pen. ed a questi ha commisurato la pena, argomentandone la congruità rispetto alla determinazione di essa svolta dal giudice di primo grado.

Detta impostazione risponde all'orientamento di legittimità maggioritario secondo cui l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la

particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita, in presenza di adeguati indici argomentativi rinvenibili nella sentenza impugnata (ad esempio le ragioni addotte per ritenere sussistente un aggravante, come sostenuto da Sez. 5, n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv. 270033, ovvero dalla analisi di alcuni significativi aspetti della condotta oggettiva e dalla irrogazione della pena in concreto inflitta in misura superiore al minimo edittale: in tal senso Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499; aderisce all'orientamento anche Sez. 5, n. 45533 del 22/7/2016, Bianchini, Rv. 268307, che, tuttavia, come si dirà tra poco, esclude nel caso di specie la possibilità di configurare una motivazione "implicita").

L'orientamento predetto si iscrive coerentemente nella più generale elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità sul tema dei caratteri della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di merito.

Ed infatti, costituiscono approdi indiscussi quelli che descrivono la sentenza, in relazione ai requisiti della motivazione, come un tutto coerente ed organico, sicchè, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (cfr. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena, Rv. 255096; Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487).

Più in generale, si è affermato che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 4/5/2011, Schowick, Rv. 250105).

La conseguenza è che, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione del provvedimento complessivamente considerato (Sez. 1, n. 27825 del 22/5/2013, Caniello, Rv. 256340).

Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello ha seguito uno schema logico che, ricostruendo i fatti ampiamente nella loro modalità allarmante di accadimento, è culminato nel giudizio sulla congruità e correttezza della quantità di pena irrogata dal primo giudice, in misura superiore al minimo edittale, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dando inequivocabilmente atto, così anche in

tal modo, della implicita negazione della concedibilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.

Il provvedimento d'appello ha, dapprima, ricostruito ampiamente il fatto ascritto all'imputato seguendo la linea della impugnazione proposta e finalizzata ad escludere del tutto la affermazione di responsabilità pronunciata in primo grado, segnalando in più punti l'intento inequivoco dell'imputato di tenere la ex-moglie e i figli minorenni, contro la loro volontà, rinchiusi nella abitazione coniugale, tanto che solo la fuga della persona offesa, l'allarme dato ai carabinieri e l'intervento delle forze dell'ordine riuscivano a far sì che questi consegnasse le chiavi per consentire al suo nucleo familiare di uscire liberamente. Quindi, ha ritenuto corretta l'esclusione dell'attenuante, pure invocata dalla difesa, prevista dall'art. 62, n. 2, cod. pen., non sussistendone i presupposti rispetto alla dinamica dei fatti ed all'assenza di qualsiasi idonea provocazione da parte della persona offesa, riconducendo il movente dell'azione delittuosa dell'imputato alla sola mancata accettazione della separazione coniugale, ed evidenziando come il reato fosse stato commesso non soltanto nei confronti della ex-moglie ma anche dei loro figli minori.

Infine, ha ritenuto del tutto congrua ed adeguata la determinazione della misura della pena effettuata dal giudice di primo grado in misura superiore al minimo edittale - come detto - individuando alcuni elementi di significativo rilievo anche per escludere la possibilità dell'applicazione della causa di non punibilità della cd. "particolare tenuità": la durata dello stato costrittivo inflitto alle persone offese; il fatto che la condotta fosse stata rivolta anche nei confronti di soggetti minorenni, di cui uno in tenerissima età, e la circostanza che solo l'intervento delle forze dell'ordine aveva interrotto tale stato di costrizione.

Il riferimento della motivazione è sicuramente ad indici di natura oggettiva che ben compendiano un giudizio di complessiva "non particolare tenuità", tenuto conto dei parametri normativi di configurabilità previsti dalla disposizione di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. e della loro natura e struttura, appunto, oggettiva.

Può, pertanto, affermarsi, così come si era già anticipato, che il giudizio complesso richiesto per la valutazione sulla "particolare tenuità del fatto" può essere racchiuso implicitamente anche nella stessa motivazione del provvedimento con cui il giudice di secondo grado ha valutato le circostanze di accadimento della condotta, i suoi indici di gravità oggettiva previsti dall'art. 133 cod. pen. ed il grado di colpevolezza, ed a questi ha commisurato la pena, argomentandone la congruità rispetto alla determinazione di essa operata dal giudice di primo grado. E ciò soprattutto in una fattispecie, come quella in esame, in cui la pena è stata applicata in misura superiore al minimo edittale e la condotta di violenza privata, consistita in una segregazione forzata in casa del proprio nucleo familiare, è stata commessa con modalità allarmanti nei confronti non soltanto dell'ex-coniuge ma anche dei figli minori.

Del resto, la possibilità di ritenere una motivazione "implicita" sul giudizio di particolare tenuità del fatto, pur ammessa in astratto, è stata esclusa da questa stessa Sezione solo nel caso in cui vi fosse riferimento, nella motivazione, ad indici esclusivamente di natura soggettiva, quali le circostanze attenuanti generiche e la presenza di numerosi precedenti penali, non corrispondenti, pertanto, ai parametri di valutazione oggettivi richiesti dalla disposizione di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. e in una fattispecie in cui il giudice aveva ritenuto di irrogare il minimo della pena edittale, che costituisce un indice di particolare tenuità del fatto (Sez. 5, n. 45533 del 22/7/2016, Bianchini, Rv. 268307, cit.).

Il Collegio non ignora che esiste una pronuncia che sembra andare di contrario avviso rispetto alla tesi che ammette la legittimità di una motivazione implicita in relazione alla deduzione afferente alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (Sez. 2, n. 36119 del 4/7/2017, Agati, Rv. 270801); tuttavia, la sentenza è resa in tema di pronuncia inappellabile e, forse anche per la peculiarità della fattispecie, non prende in esame gli orientamenti di legittimità posti a fondamento della tesi contraria. Deve concludersi, pertanto, per il rigetto del ricorso proposto, essendo la motivazione del provvedimento impugnato fondata su un consistente apparato logico-argomentativo dal quale è agevole desumere l'implicito ed inevitabile diniego della causa di esclusione della punibilità invocata.

Deve essere disposto, altresì, l'oscuramento dei dati personali, ai sensi della disciplina vigente in materia (art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003).

P. Q. M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs n. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 14 dicembre 2018

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Rossella Catena



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V^a Sezione Penale

Depositato/Pervenuto
oggi

9 APR 2019
Il Funzionario Giudiziario
Camilla LANZUSSI

